

## Maggiorazione contributiva all'invalido in aspettativa sindacale: al di là della quiescenza formale

di F. Albiniano – 25 giugno 2025

### Considerazioni preliminari

La recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. lav., 14 maggio 2025 n. 12973) si inserisce con autorevolezza nel dibattito sulla compatibilità tra l'istituto dell'aspettativa sindacale non retribuita e il diritto alla maggiorazione contributiva per i lavoratori affetti da grave invalidità.

Invero, la sentenza, oggetto della presente analisi, si configura quale cardine interpretativo di notevole rilevanza, consolidando un orientamento ermeneutico volto a garantire l'integrale tutela dei lavoratori in condizioni di maggiore vulnerabilità allorquando assumano cariche sindacali.

La Suprema Corte, nel dirimere la *quaestio iuris* devoluta dall'INPS, ha condotto una perspicua analisi ermeneutica, ponderando la *ratio* ispiratrice del beneficio contributivo contemplato dall'art. 80 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 con la specifica disciplina protettiva che caratterizza l'istituto dell'aspettativa sindacale.

Nella specie, la Corte ha ritenuto che il diniego della maggiorazione contributiva, in presenza di un lavoratore che, pur versando in condizioni di elevata invalidità, svolge un'attività sindacale, darebbe luogo a manifesti effetti discriminatori.

La coesistenza di due *status* giuridicamente tutelati - quello del lavoratore che espleta funzioni sindacali e quello del lavoratore gravemente invalido - verrebbe, per un'evidente eterogeneità dei fini, a tradursi in un deteriore trattamento previdenziale, violando la *ratio* di speciale protezione.

Per quanto qui di interesse la pronuncia rivela un percorso argomentativo rigoroso e profondamente ancorato ai principi costituzionali, volto a superare una lettura meramente formalistica delle disposizioni in materia.

### Il fatto

La vicenda processuale ha visto contrapporsi l'INPS e un lavoratore, sindacalista, con invalidità grave

Il lavoratore, controricorrente, invocava l'applicazione del beneficio previdenziale contemplato dall'art. 80, comma 3, della L. n. 388/2000.

Tale disposizione è specificamente rivolta ai lavoratori sordomuti, come definiti dall'art. 1 della Legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni).

Nello specifico, il beneficio in questione, si concretizza nell'accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, fino a un massimo complessivo di cinque anni di

contribuzione figurativa: contribuzione utile esclusivamente ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva pensionistica.

Di contro, l'INPS sosteneva che il periodo di aspettativa sindacale non può essere considerato utile ai fini della maggiorazione contributiva poiché, tale periodo non è correlato a un'attività lavorativa effettivamente svolta ed è, per sua natura, coperto da mera contribuzione figurativa.

L'Istituto previdenziale, dunque, disconosceva tale equiparazione, argomentando la pertinenza della maggiorazione unicamente in costanza di attività lavorativa effettiva, escludendo i periodi coperti da contribuzione figurativa correlata all'aspettativa sindacale.

Pertanto, l'INPS adiva il Giudice di legittimità avverso la pronuncia della Corte d'Appello meneghina che, riformando la pronuncia di prime cure del Tribunale di Lecco, aveva stabilito che *“la maggiorazione contributiva, riconosciuta ai lavoratori sordomuti e agli invalidi in misura superiore al 74%, richiede un servizio effettivamente svolto e che tale requisito risulta soddisfatto in caso di aspettativa sindacale, equiparata sotto ogni profilo al lavoro effettivo in base alla lex specialis dello Statuto dei lavoratori. Una diversa interpretazione disincentiverebbe l'assunzione delle cariche sindacali e susciterebbe dubbi di legittimità costituzionale.”*

La Suprema Corte nel condividere pienamente l'impostazione della Corte territoriale milanese, rigettando le doglianze dell'Istituto previdenziale ha graniticamente sancito il principio di diritto secondo cui *“Il beneficio della maggiorazione contributiva, riconosciuto dall'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, spetta, al ricorrere delle condizioni d'invalidità stabilite dalla norma, anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per la durata dell'aspettativa non retribuita prevista dall'art. 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300”*.

### **Peculiarità dell'aspettativa sindacale**

La Corte ha anzitutto premesso che l'aspettativa sindacale non retribuita, pur determinando uno stato di *“temporanea quiescenza”* del rapporto di lavoro con sospensione delle obbligazioni sinallagmatiche primarie – quali la prestazione lavorativa e l'erogazione della retribuzione (cfr. Cass., sez. lav., 6 aprile 2020 n. 7698) – non può essere ridotta a una mera interruzione sprovvista di qualsivoglia rilevanza giuridica.

Tale periodo, infatti, è espressamente valutato dall'ordinamento ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione (*ex art. 31, comma 3, L. 20 maggio 1970, n. 300*) e della fruizione dei trattamenti di malattia e maternità (*art. 31, comma 4, L. n. 300/1970*).

La *ratio* di tale disciplina, interpretata in correlazione con l'art. 51 Cost., risiede nella necessità di porre il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali nelle condizioni ottimali per l'espletamento del mandato, scongiurando che l'accettazione dell'incarico possa per sé comportare pregiudizi alla sua posizione (tra le tante, Cass., sez. lav., 28 ottobre 2021 n. 30495).

Da tale prospettiva, il periodo di aspettativa per motivi sindacali *“va considerato, ai fini previdenziali, sotto ogni profilo, come periodo di effettivo lavoro”* (Cass., sez. lav., 1° luglio 1988, n. 6430).

Nel dirimere la questione, la Suprema Corte ha bilanciato due profili distinti: da un lato, la *ratio* che ispira l'attribuzione del beneficio contributivo e, dall'altro, la specialità intrinseca dell'aspettativa sindacale.

Quanto al primo profilo, il beneficio della maggiorazione contributiva, concesso ai lavoratori gravemente invalidi (*ex art. 80, comma 3, L. n. 388/2000*), trova il suo fondamento nel riconoscimento di una particolare e preventiva tutela a fronte di una condizione di salute che rende l'attività lavorativa "*più penosa*" o "*usurante*" (Cass., sez. lav., 12 maggio 2005, n. 9960).

Il requisito del "servizio effettivamente svolto" deve essere interpretato ed applicato nell'ottica di tale esigenza di protezione, che non può essere attenuata quando il lavoratore, pur in aspettativa, ricopra una carica sindacale.

L'attività sindacale, pur distinguendosi dalla prestazione lavorativa *stricto sensu*, trae la sua genesi nel rapporto di lavoro sospeso e si configura come una "diversa attività" espletata nell'esercizio di diritti fondamentali garantiti dagli artt. 39 e 51 Cost.

Tale circostanza costituisce il tratto distintivo della fattispecie, precludendo un mero raffronto con le ipotesi di sospensione *sic et simpliciter* del rapporto.

La condizione di invalidità, infatti, non cessa di ripercuotersi nell'esercizio delle attività sindacali, connotandola come più gravosa per il soggetto affetto da grave compromissione della salute.

La Suprema Corte ha rafforzato il proprio convincimento richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 2002, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che non includevano i lavoratori in aspettativa sindacale tra i beneficiari della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

La Consulta, in quella sede, aveva già evidenziato la particolarità dell'attività svolta dai sindacalisti in aspettativa, implicante un rischio professionale comparabile a quello delle categorie protette. Questo precedente rafforza l'idea che l'aspettativa sindacale, lungi dall'essere una mera interruzione, implica lo svolgimento di un'attività con rischi professionali e un carattere usurante accentuato in caso di invalidità grave.

Inoltre, la Corte ha sottolineato come l'ordinamento detti regole di particolare favore per l'aspettativa sindacale, equiparandola al lavoro effettivo per finalità previdenziali e di tutela della salute.

Negare la maggiorazione contributiva a fronte dell'attività sindacale svolta da un invalido grave significherebbe vanificare la tutela preventiva, disancorare la nozione di "*servizio effettivo*" dalla *ratio* del beneficio e dal regime protettivo dello Statuto dei lavoratori, introducendo "*effetti discriminatori*" e un trattamento peggiore.

Tale esito sarebbe disarmonico con le indicazioni sistematiche dello Statuto (art. 31, che tutela la salute anche in aspettativa) e si porrebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 39, 51 e 38 Cost., svilendo la protezione costituzionale dell'invalidità.

### **Rilievi conclusivi**

La pronuncia della Suprema Corte si connota quale presidio olistico a tutela della protezione sociale, del disabile e delle funzioni sindacali: attraverso un'interpretazione teleologica e costituzionalmente orientata, essa ha efficacemente risolto il potenziale conflitto tra la disciplina della maggiorazione contributiva e l'istituto dell'aspettativa sindacale.

La Cassazione ha ricomposto il frammento normativo in un quadro sistematico coerente, ove la condizione di grave invalidità, persistendo e connotando di maggiore onerosità anche l'espletamento delle funzioni sindacali, non può essere avulsa dal regime di favore pensionistico.

È precipuamente in tale contesto che si coglie la peculiare portata della pronuncia oggetto di esame. Essa, infatti, cristallizza il valore cardinale della tutela della libertà sindacale (*ex artt. 39 e 51 Cost.*) e, congiuntamente, della dignità del lavoratore invalido (*ex art. 38 Cost.*).

Si riafferma, invero, la necessità ineludibile di rimuovere gli ostacoli che svantaggiano la posizione del lavoratore disabile nell'esercizio delle sue funzioni rappresentative sindacali.

Tale prospettiva si salda armonicamente con i principi sanciti dalla L., 5 febbraio 1992, n. 104, quale architrave normativo della protezione dei diritti delle persone con disabilità nel nostro ordinamento, e trova ulteriore conforto nella più ampia disciplina protettiva europea, la quale impone agli Stati membri l'adozione di misure volte a garantire la piena inclusione e non discriminazione.

L'equiparazione dell'attività sindacale al "*servizio effettivo*", ai fini dell'applicazione della maggiorazione contributiva per i lavoratori invalidi, costituisce un eloquente segnale di un'evoluzione giurisprudenziale che, aderendo ai precetti della Costituzione e del diritto eurounitario, privilegia la sostanza sulla forma, la *ratio* protettiva sul mero dato letterale della norma.

La pronuncia valida, in tal senso, le finalità intrinseche delle disposizioni legislative in una visione sostanziale e teleologica, scongiurando che le norme coinvolte possano costituire un impedimento al perseguimento di quelle finalità e di quei valori fondamentali che ne sono alla base.

Si assiste, così, a una riaffermazione dell'effettività piena del godimento dei diritti fondamentali del disabile, anche nella sua partecipazione alla vita sindacale.

Questa interpretazione previene l'imposizione di un sacrificio previdenziale a fronte dell'alto valore intrinseco alle funzioni sindacali, riconoscendo il ruolo di rappresentanza quale espressione irrinunciabile di cittadinanza attiva e di tutela delle categorie più vulnerabili, in linea con gli obblighi di promozione sociale e di uguaglianza sostanziale.

Francesca Albiniano, avvocato in Campobasso

Visualizza il documento: [Cass. civ., sez. IV<sup>a</sup>, 14 maggio 2025, n. 12973](#)